

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

N. 42997/12 R.G.N.R.

N. 9660/12 R.G.G.I.P.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

All'esito dell'udienza preliminare nei confronti di:

- 1) BERETTA Aimone, nato il 12 gennaio 1974 a Sorengo (Svizzera), con domicilio eletto in Milano, viale Piave 12 c/o avv. Nerio Diodà (elezione di domicilio del 23.5.2014);
difeso di fiducia dagli avvocati Nerio Diodà e Matteo Calori del foro di Milano, presente;
imputato assente all'udienza preliminare ed alla lettura del provvedimento conclusivo
- 2) CAMPORESE Andrea nato il 22 settembre 1968 a Cadoneghe (PD), con domicilio eletto in Roma, Piazza dei Santi Apostoli 49 c/o avv. Ciro Pellegrino (elezione di domicilio del 15.6.2015);
difeso di fiducia dall'avv. Ciro Pellegrino del foro di Roma;
imputato assente all'udienza preliminare ed alla lettura del provvedimento conclusivo
- 3) CARRACOI Fabrizio nato l'8 dicembre 1967 a Roma, con domicilio eletto in Roma, via Sicilia 66 c/o avv. Francesco Giuliani (elezione di domicilio del 12.5.2014) non comparso, già presente
difeso di fiducia dagli avvocati Francesco Giuliani e Marco Maria Monaco del foro di Roma;
imputato già presente non comparso alla lettura del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare
- 4) CIAPERONI Alberto nato il 21 maggio 1966 a Bollate (MI), con domicilio eletto in Milano, via Privata Cesare Battisti 1 c/o avv. Gabriele Casartelli (elezione di domicilio del 16.9.2014);
difeso di fiducia dall'avv. Gabriele Casartelli del foro di Milano;
imputato assente all'udienza preliminare ed alla lettura del provvedimento conclusivo
- 5) MAGNONI Aldo nato il 16 luglio 1948 ad Alp (Spagna), con domicilio eletto in Milano, viale Majno 3 c/o avv. Francesco Arata (elezione di domicilio del 29.9.2015);
difeso di fiducia dagli avvocati Francesco Arata e Filippo Cesaris del foro di Milano;
imputato già presente non comparso alla lettura del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare
- 6) MAGNONI Andrea, nato il 23 maggio 1967 a New York (USA), con domicilio eletto in Torino, via Ettore De Sonnaz 11 c/o avv. Guglielmo Giordanengo (elezione di domicilio del 3.7.2015);
difeso di fiducia dall'avv. Guglielmo Giordanengo del foro di Torino, presente;
imputato assente all'udienza preliminare ed alla lettura del provvedimento conclusivo

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

- 7) PAPARELLA Gianfranco, nato il 29 marzo 1967 a Carbonara di Bari (BA), con domicilio eletto in Milano, via San Simpliciano 2 (elezione di domicilio del 9.5.2014);
difeso di fiducia dagli avvocati Luigi Chiappero e Stefania Nubile del foro di Torino;
imputato già presente non comparso alla lettura del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare
- 8) SELVI Gianluca nato il 23 febbraio 1968 a Meldola (FO), con domicilio eletto in Bologna, via San Vitale 82 c/o avv. Aldo Meyer e Luigi Stortoni (elezione di domicilio del 16.5.2014);
difeso di fiducia dagli avvocati Aldo Meyer e Luigi Stortoni del foro di Bologna;
imputato assente all'udienza preliminare ed alla lettura del provvedimento conclusivo
- 9) TOSCHI Andrea nato il 20 maggio 1961 a Roma, con domicilio eletto in Milano, C.so di Porta Vittoria 17 c/o avv. Vinicio Nardo (elezione di domicilio del 28.11.2014);
difeso di fiducia dall'avv. Vinicio Nardo del foro di Milano e dall'avv. Grimaldi del foro di Roma;
imputato assente all'udienza preliminare ed alla lettura del provvedimento conclusivo
- 10) ZAPPATERRA William nato il 21 agosto 1955 a Portomaggiore (FE), con domicilio eletto in Bologna, via San Vitale 82 c/o avv. Aldo Meyer e Luigi Stortoni (elezione di domicilio dell'8.7.2014);
difeso di fiducia dagli avvocati Aldo Meyer e Luigi Stortoni del foro di Bologna;
imputato assente all'udienza preliminare ed alla lettura del provvedimento conclusivo

i m p u t a t i

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

(MAGNONI Giorgio nei cui confronti si procede separatamente), **MAGNONI Aldo, TOSCHI Andrea, CIAPERONI Alberto, PAPARELLA Gianfranco, SELVI Gianluca, ZAPPATERRA William, CARRACOI Fabrizio**

A) Reato p. e p. dall'art. 416 commi 1, 2 e 3 c.p., 4 legge 16 marzo 2006 n. 146, perché si associavano tra loro allo scopo di commettere più delitti di bancarotta fraudolenta, truffa aggravata, appropriazione indebita, frode fiscale, trasferimento fraudolento di valori finalizzato ad agevolarne il riciclaggio, utilizzando le strutture societarie del gruppo Sopaf S.p.a. - la holding di partecipazioni e le società controllate e collegate - per l'attuazione del disegno criminoso.

In ciò avvalendosi di gruppi criminali organizzati impegnati in attività criminali in più di uno Stato (localizzati almeno in Italia, Austria, Svizzera, Madeira, Lussemburgo, Isole Bermuda, Isole Mauritius) e rappresentati da soggetti dediti ad operazioni di riciclaggio / occultamento di denaro di provenienza illecita, attraverso strutture professionali e finanziarie tra loro collegate.

In particolare:

- realizzavano più fatti di bancarotta patrimoniale connessi, i) ad operazioni di distrazione di fondi di Sopaf S.p.a. - società ammessa alla procedura di concordato preventivo con provvedimento del

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Tribunale di Milano del 21.2.2013 - anche attraverso la loro canalizzazione verso soggetti esteri; ii) ad operazioni di distrazione di fondi e di dissipazione del patrimonio attraverso attività negoziali con controparti italiane, prive di qualsivoglia giustificazione e di contropartita economica per la società in concordato;

- realizzavano più truffe ai danni di terzi, sempre connotate da danni patrimoniali di rilevante gravità e, correlativamente, da ingenti guadagni illeciti; tra esse, in particolare, più truffe ai danni di enti previdenziali (ENPAM ed INPGI) nella negoziazione di strumenti finanziari denominati FIP, con un illecito guadagno pari ad € 27 milioni;

- abusando delle disponibilità economiche raccolte nell'ambito della attività di Adenium Sgr S.p.a. (interamente controllata da Sopaf S.p.a.), si appropriavano indebitamente della somma complessiva di € 52 milioni conferita dalla Cassa di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e dei Periti Commerciali, trasferendo le somme sottratte a più riprese, *estero su estero*, in modo da occultarne la provenienza delittuosa e agevolarne il riciclaggio ed il reimpiego una volta rientrate in Italia;

- realizzavano più fatti di corruzione di apicali di Casse previdenziali, controparti nelle operazioni finanziarie da loro condotte, al fine di rendere possibile la realizzazione di tali operazioni, pregiudizievoli per le Casse previdenziali medesime;

- realizzavano molteplici violazioni tributarie, in particolare localizzando in territorio estero entità giuridiche operanti in Italia, sotto forma di soggetti interposti o di società cd. *esterovestite*, al solo fine di beneficiare di un trattamento fiscale di favore e di evadere le imposte in Italia.

Ripartendosi i ruoli secondo lo schema di seguito indicato, con un vincolo rafforzato dai legami familiari e da una consuetudine di rapporti lavorativi e di affari prolungati nel tempo:

MAGNONI Giorgio, promotore e capo dell'associazione, oltre che vice presidente del gruppo Sopaf, presiedeva a tutte le attività illecite del gruppo coordinandone la strategia e stabilendo tempi e modi di attuazione delle operazioni;

MAGNONI Aldo, deputato a seguire le operazioni immobiliari, curava le attività connesse alla realizzazione di guadagni in pregiudizio delle controparti negoziali ed al loro occultamento;

TOSCHI Andrea, quale amministratore delegato della controllata Adenium Sgr S.p.a., sfruttava la propria rete di relazioni esterne per agevolare la realizzazione di operazioni illecite e conseguire i relativi guadagni;

CIAPERONI Alberto, quale direttore finanziario del gruppo e amministratore di Adenium Sgr S.p.a., si adoperava per la costruzione delle operazioni finalizzate alla realizzazione dei guadagni illeciti;

PAPARELLA Gianfranco, quale collaboratore in operazioni immobiliari e finanziarie, consentiva la realizzazione di operazioni di illecito arricchimento per il gruppo Sopaf, drenando poi risorse finanziarie a vantaggio proprio e degli altri amministratori / soci;

SELVI Gianluca, ZAPPATERA William e CARRACOI Fabrizio quali amministratori / consulenti di HPS S.p.a. e Confidi Proof - controparti della controllata di Sopaf S.p.a., Adenium Sgr S.p.a. - continuativamente nel corso di almeno due anni si rapportavano con gli apicali di Sopaf ed Adenium per la realizzazione di operazioni illecite in pregiudizio di enti previdenziali.

Con la qualifica per Giorgio MAGNONI di essere capo e promotore della associazione.

Con l'aggravante per tutti gli indagati di avere commesso il fatto avvalendosi di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

In Milano, dal 2005 al luglio 2013.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

BANCAROTTA FRAUDOLENTA SOPAF S.P.A.

(MAGNONI Giorgio nei cui confronti si procede separatamente) e **MAGNONI Aldo**

B1) Reato p. e p. dagli articoli 110 c.p., 216 comma 1 n. 1) e 2), 219 commi 1 e 2 n. 1), 223, 236 R.d. 16 marzo 1942 n. 267, 4 legge 16 marzo 2006 n. 146, perché, in concorso tra loro, quali amministratori di Sopaf S.p.a. in liquidazione o coinvolti comunque nelle operazioni negoziali e finanziarie della società, ammessa alla procedura di concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di Milano del 21.2.2013, secondo le qualifiche di seguito indicate:

MAGNONI Giorgio quale vice presidente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012 e consigliere delegato dal 14.5.2007 al 12.7.2010, nonché *dominus* del gruppo rispetto a tutte le scelte strategiche;

MAGNONI Aldo quale responsabile all'interno del gruppo delle operazioni di natura immobiliare; avvalendosi di una organizzazione criminale che opera in più Stati (almeno Italia, Madeira e Lussemburgo), distraevano il patrimonio della società, sottraendo nel corso del 2007 la somma di € 6.000.000,00 - parte di un più ampio guadagno realizzato da LM & Partners Sca (società in liquidazione, integralmente acquisita da Sopaf S.p.a.) - trasferendo detta somma alla Plato Consultores & Servicios Limitada, con sede a Madeira.

(MAGNONI Giorgio nei cui confronti si procede separatamente) e **MAGNONI Andrea**

B3) Reato p. e p. dagli articoli 110 c.p., 216 comma 1 n. 1) e 2), 219 commi 1 e 2 n. 1), 223, 236 R.d. 16 marzo 1942 n. 267 perché, in concorso tra loro, quali amministratori di Sopaf S.p.a. in liquidazione o coinvolti comunque nelle operazioni negoziali e finanziarie della società, ammessa alla procedura di concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di Milano del 21.2.2013, secondo le qualifiche di seguito indicate:

MAGNONI Giorgio quale vice presidente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012 e consigliere delegato dal 14.5.2007 al 12.7.2010, nonché *dominus* del gruppo rispetto a tutte le scelte strategiche;

MAGNONI Andrea quale beneficiario di ingenti somme di denaro; distraevano il patrimonio della società, sottraendo la somma di € 850.000,00 - parte di un più ampio risarcimento accordato in via transattiva a Sopaf S.p.a. da Osram S.p.a. - attraverso una erogazione priva di qualsivoglia giustificazione economica ad Andrea MAGNONI, al quale veniva bonificata su un conto estero la somma di € 700.000,00 il 26.10.2011, mentre il 31.10.2011 veniva eseguito un ulteriore bonifico di € 150.000,00 al suo socio, Emanuele Boni, accreditato sempre all'estero.

(MAGNONI Giorgio e MAGNONI Luca nei cui confronti si procede separatamente), **MAGNONI Aldo e PAPARELLA Gianfranco**

B4) Reato p. e p. dagli articoli 110 c.p., 216 comma 1 n. 1) e 2), 219 commi 1 e 2 n. 1), 223, 236 R.d. 16 marzo 1942 n. 267 perché, in concorso tra loro, quali amministratori di Sopaf S.p.a. in liquidazione o coinvolti comunque nelle operazioni negoziali e finanziarie della società, ammessa alla procedura di concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di Milano del 21.2.2013, secondo le qualifiche di seguito indicate:

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

MAGNONI Giorgio quale vice presidente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012 e consigliere delegato dal 14.5.2007 al 12.7.2010, nonché *dominus* del gruppo rispetto a tutte le scelte strategiche;

MAGNONI Luca quale componente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012;

MAGNONI Aldo quale responsabile all'interno del gruppo delle operazioni di natura immobiliare;

PAPARELLA Gianfranco quale *dominus* di Start RE S.r.l. (società beneficiaria di ingenti pagamenti);

distraevano e comunque dissipavano il patrimonio della società, realizzando operazioni di finanziamento a favore della partecipata Sopaf & Partners S.p.a. dell'ammontare di € 4.692.613,40 prive di qualsivoglia giustificazione economica e funzionali solo a generare illeciti arricchimenti a favore di terzi.

I suddetti finanziamenti venivano utilizzati da Sopaf & Partners S.p.a., tra l'altro, secondo le modalità di seguito indicate:

- nel 2008, € 1.460.000,00 per l'acquisizione della partecipazione nella Hotel Tiberio S.r.l.;
- nel dicembre 2008, € 2.500.000,00 per l'acquisizione della partecipazione nella Start RE S.r.l. e per l'erogazione di un finanziamento fruttifero a favore della medesima società;
- nel febbraio 2009, € 300.000 a favore di Aldo Magnoni, a titolo apparentemente di emolumento per la prestazione professionale collegata alla acquisizione del complesso alberghiero Hotel Tiberio in Capri.

(MAGNONI Giorgio e MAGNONI Luca nei cui confronti si procede separatamente), **CIAPERONI Alberto, MAGNONI Aldo e PAPARELLA Gianfranco**

B8) Reato p. e p. dagli articoli 110 c.p., 216 comma 1 n. 1) e 2), 219 commi 1 e 2 n. 1), 223, 236 R.d. 16 marzo 1942 n. 267, perché, in concorso tra loro, quali amministratori di Sopaf S.p.a. in liquidazione o coinvolti comunque nelle operazioni negoziali e finanziarie della società, ammessa alla procedura di concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di Milano del 21.2.2013, secondo le qualifiche di seguito indicate:

MAGNONI Giorgio quale vice presidente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012 e consigliere delegato dal 14.5.2007 al 12.7.2010, nonché *dominus* del gruppo rispetto a tutte le scelte strategiche;

MAGNONI Luca quale componente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012;

CIAPERONI Alberto quale direttore finanziario di Sopaf S.p.a.;

MAGNONI Aldo quale responsabile all'interno del gruppo delle operazioni di natura immobiliare e comunque beneficiario di ingenti somme di denaro;

PAPARELLA Gianfranco quale *dominus* di Magico 13 S.r.l. (società beneficiaria di ingenti pagamenti);

distraevano e comunque dissipavano il patrimonio della società, compiendo atti di disposizione patrimoniale sotto forma di rimesse di denaro che affluivano in paesi a fiscalità privilegiata, a favore di terzi - persone fisiche e persone giuridiche - senza che sia nota l'identità dei beneficiari e comunque la ragione sottostante a tali rimesse.

In particolare:

- in data 12.01.2010 erogavano € 2.701.521,93 a favore di EMRO FINANCE IRELAND LIMITED, con causale apparente "*CORRISPETTIVO INTERESSI*";

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

- in data 11.02.2010 erogavano € 2.100.000,00 a favore di CHINA OPPORTUNITY LUSSEMBURGO a titolo di rimborso finanziamento, nonostante Sopaf S.p.a. vantasse crediti nei confronti di tale società ai quali aveva rinunciato senza alcuna plausibile ragione e senza quindi potere opporre le proprie ragioni di credito;
- tra il 2008 ed il 2010 erogavano € 4.071.826,00 a favore di BRAHAMA AG, CUNEO INVESTIMENTOS CONSULTADORA E SERVICOS, MASTAR INVEST, RE SOLE SA, SAVIZOR SA LUSSEMBURGO, VINIFIN INTERNATIONAL SA LUSSEMBURGO, ADMINISTRATION DES LM-IS e ROCCA Lodovico, a titolo apparentemente di acquisto delle quote di LM & PARTNER S.c.a., senza che sia nota l'identità dei beneficiari effettivi, le modalità di negoziazione della vendita, la congruità del relativo prezzo, considerato che per effetto della fusione di LM & PARTNER S.c.a. in Sopaf s.p.a. vi è stata una riduzione del patrimonio netto della stessa Sopaf S.p.a. proprio a causa dei costi sostenuti dalla società per l'acquisizione del controllo totalitario della controllata lussemburghese;
- in data 14.04.2009 erogavano € 1.400.000 a favore della società MAGICO 13 S.r.l., riconducibile a PAPARELLA Gianfranco, senza alcuna giustificazione economica;
- tra il 2008 ed il 2010 erogavano € 509.620 a favore di MAGNONI Aldo, a titolo di "compensi", senza alcuna giustificazione economica e nonostante lo stato di crisi in cui versava la società.

(MAGNONI Giorgio e MARTIGNONI Renato nei cui confronti si procede separatamente),
MAGNONI Aldo

B9) Reato p. e p. dagli articoli 110 c.p., 216 comma 1 n. 1) e 2), 219 commi 1 e 2 n. 1), 223, 236 R.d. 16 marzo 1942 n. 267 perché, in concorso tra loro, quali amministratori di Sopaf S.p.a. in liquidazione o coinvolti comunque nelle operazioni negoziali e finanziarie della società, ammessa alla procedura di concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di Milano del 21.2.2013, secondo le qualifiche di seguito indicate:

MAGNONI Giorgio quale vice presidente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012 e consigliere delegato dal 14.5.2007 al 12.7.2010, nonché *dominus* del gruppo rispetto a tutte le scelte strategiche;

MAGNONI Aldo quale responsabile all'interno del gruppo delle operazioni di natura immobiliare;

MARTIGNONI Renato quale componente del consiglio di amministrazione dal 27.11.2007 al 16.11.2012, oltre che *dominus* di Helios S.r.l. (società correlata al gruppo Sopaf);

distraevano e comunque dissipavano il patrimonio della società con una operazione così congegnata:

- Sopaf S.p.a. acquisiva nel febbraio 2007 partecipazioni in Demofonte S.r.l. pari al 15% del capitale sociale, versando € 700 mila in quota capitale ed € 3 milioni a titolo di finanziamento soci;
- l'11.3.2008 Sopaf S.p.a. siglava un contratto di opzione con Helios S.r.l., dietro il corrispettivo di € 25.000, avente ad oggetto il diritto in capo a Helios S.r.l. di rilevare la partecipazione di Sopaf S.p.a. in Demofonte S.r.l. dietro il pagamento di € 703.000,00 (pari al valore nominale delle quote), oltre al rimborso della quota di finanziamento soci ed al subentro nel relativo credito;
- l'1.4.2009 Sopaf S.p.a. ed Helios S.r.l. scioglievano il contratto con cui era stato riconosciuto il diritto di opzione a favore di Helios S.r.l., convenendo la restituzione della somma versata, pari ad € 25 mila, oltre ad un indennizzo aggiuntivo di € 1,55 milioni.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Con le aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità, di avere commesso più fatti di bancarotta, limitatamente alle operazioni di cui al capo B1) di essersi avvalsi di una organizzazione criminale che opera in più Stati.

In Milano, il 21.2.2013 (luogo e data del provvedimento di ammissione alla procedura concorsuale del concordato preventivo).

VIOLAZIONI PENALI TRIBUTARIE

(MAGNONI Giorgio nei cui confronti si procede separatamente), **MAGNONI Aldo e CIAPERONI Alberto**

C1) Reato p. e p. dagli articoli 110 c.p., 4 d.lgs. 74/2000 perché, in concorso tra loro quali amministratori di Sopaf S.p.a., indicavano nella dichiarazione dei redditi SC 2008 per l'anno di imposta 2007, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, pari ad € 16.953.000, con imposta evasa pari ad € 5.594.490, omettendo di contabilizzare la plusvalenza derivante dalla alienazione delle quote del fondo Aster da parte di LM & Partners Sca, società interposta di Sopaf S.p.a. localizzata nel Granducato del Lussemburgo; con superamento di entrambe le soglie di rilevanza.

In Milano, il 29.9.2008 (luogo e data di presentazione della dichiarazione dei redditi).

TRUFFE AI DANNI DI ENTI PREVIDENZIALI CORRUZIONE PRESIDENTE INPGI

(MAGNONI Giorgio nei cui confronti si procede separatamente), **CAMPORESE Andrea, CIAPERONI Alberto, PAPARELLA Gianfranco, TOSCHI Andrea**

D1) Reato p. e p. dagli articoli 110, 640 commi 1 e 2 n. 1, 61 n. 7 e 11 c.p. perché, in concorso tra loro, realizzavano un ingiusto profitto in danno di INPGI (Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani) attraverso operazioni di trasferimento di quote di FIP (Fondo Immobili Pubblici), con le modalità di seguito indicate:

) Sopaf S.p.a. acquistava le quote di FIP da Immowest Promotus Holding GmbH (società austriaca), in particolare:

- il 31.12.2008 Sopaf S.p.a. sottoscriveva con Immowest Promotus Holding GmbH un contratto di acquisto di n. 800 quote di classe A del FIP per il controvalore di € 80.000.000;

- il 12.3.2009 veniva eseguita l'operazione con pagamento del prezzo convenuto, utilizzato in quota parte per la estinzione di un debito pregresso contratto dal cedente a garanzia del quale erano state date le quote del FIP, nella parte residua con versamento direttamente a favore della società cedente;

) Sopaf S.p.a. cedeva le quote di FIP ad INPGI, in particolare:

- il 14.1.2009 Sopaf S.p.a. inoltrava ad INPGI, all'attenzione del Presidente Andrea Camporese, una missiva avente ad oggetto "Quote del Fondo Immobili Pubblici - Opportunità di Investimento", offrendo un numero di quote compreso tra le 150 e le 350 unità, con uno sconto variabile tra il 2,25 ed il 3,25% rispetto al valore unitario certificato;

- il 13.2.2009 Sopaf S.p.a. proponeva all'INPGI, con missiva inoltrata al Presidente Andrea Camporese, una proposta di acquisto di n. 224 quote di FIP al prezzo di € 30 milioni;

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

- il 19.2.2009 il Presidente dell'INPGI, Andrea Camporese, con propria delibera disponeva l'acquisto di n. 224 quote di FIP del valore unitario di € 140.077,00 al prezzo complessivo di € 30 milioni, utilizzando fondi in disponibilità della Gestione Separata INPGI;
- il 23.2.2009 Sopaf S.p.a. ed INPGI, in persona di Giorgio Magnoni ed Andrea Camporese, sottoscrivevano il contratto di compravendita di n. 224 quote di FIP per un controvalore complessivo di € 30 milioni, stabilendo come data di esecuzione il 5.3.2009;
- il 24.2.2009 Sopaf S.p.a., INPGI ed Intesa San Paolo S.p.a. (in qualità di *escrow agent*) sottoscrivevano un contratto di *escrow*, in base al quale: *i*) alla "data di esecuzione" INPGI si impegnava a versare il prezzo e a consegnare il "certificato di investitore qualificato" all'*escrow agent*, venendo assicurato dal venditore che "le quote di classe A saranno, alla data di Esecuzione, libere da pegni, oneri, pesi, vincoli, gravami pregiudizievoli o diritti di terzi di ogni genere ed il venditore ne avrà la piena e libera proprietà e disponibilità"; *ii*) alla "data di regolamento" l'*escrow agent* avrebbe dovuto trasferire il prezzo a favore di Sopaf S.p.a.; *iii*) alla data di trasferimento l'*escrow agent* avrebbe dovuto consegnare il certificato necessario per l'iscrizione del trasferimento delle quote del FIP a favore di INPGI, in data che non avrebbe potuto essere successiva al 5.3.2009;
- il 3.3.2009 Sopaf S.p.a. incassava dall'INPGI la somma di € 30 milioni sul c/c n. 614722 acceso presso Banca Intesa San Paolo in Milano, a titolo di acquisto di 224 quote di FIP, a sua volta utilizzando tali risorse per eseguire il pagamento a favore di Immowest Promotus Holding GmbH a titolo di acquisto delle quote di FIP;
- il 12.3.2009 l'operazione di trasferimento si perfezionava con il passaggio della titolarità delle 224 quote di FIP a favore di INPGI;
- il 7.4.2009 il c.d.a. di INPGI ratificava la delibera presidenziale del 19.2.2009 con cui era stato disposto l'acquisto delle quote FIP.

In tal modo consentendo a Sopaf S.p.a. di realizzare una plusvalenza, rappresentata dalla differenza tra prezzo di acquisto da Immowest Promotus Holding GmbH e rivendita a INPGI pari ad € 7.600.000.

Utilizzando artifici e raggiri consistiti nel rappresentare falsamente all'organo amministrativo di INPGI - chiamato a ratificare la delibera di acquisto del Presidente Andrea Camporese - che Sopaf S.p.a fosse titolare delle quote di FIP, laddove la società agiva di fatto come intermediario tra venditore ed acquirente, non avendo né la titolarità delle quote né le risorse finanziarie per acquistarle, e che il margine di guadagno della società su tale operazione fosse quindi pari alla differenza tra il prezzo di acquisto dalla società austriaca Immowest Promotus Holding GmbH e quello di rivendita ad INPGI.

Con le aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità, dell'abuso di prestazione d'opera, di avere commesso il fatto ai danni di un ente esercente un pubblico servizio.

In Milano, il 7.4.2009.

(MAGNONI Giorgio nei cui confronti si procede separatamente), **CIAPERONI Alberto**, **PAPARELLA Gianfranco** e **TOSCHI Andrea**

D2) Reato p. e p. dagli articoli 110, 81 cpv., 640 commi 1 e 2 n. 1, 61 n. 7 e 11 c.p. perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, realizzavano un ingiusto profitto in danno dell'ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) attraverso operazioni di trasferimento di quote di FIP (Fondo Immobili Pubblici), con le modalità di seguito indicate:

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

) Sopaf S.p.a. acquistava le quote di FIP da Immowest Promotus Holding GmbH (società austriaca), in particolare:

- il 31.12.2008 Sopaf S.p.a. sottoscriveva con Immowest Promotus Holding GmbH un contratto di acquisto di n. 800 quote di classe A del FIP per il controvalore di € 80.000.000;

- il 12.3.2009 veniva eseguita l'operazione con pagamento del prezzo convenuto, utilizzato in quota parte per la estinzione di un debito pregresso contratto dal cedente a garanzia del quale erano state date le quote del FIP, nella parte residua con versamento direttamente a favore della società cedente;

) Sopaf S.p.a. cedeva le quote di FIP ad ENPAM, in particolare:

- il 25.11.2008 Sopaf S.p.a. inoltra ad ENPAM una missiva avente ad oggetto "Quote del Fondo Immobili Pubblici - Opportunità di Investimento", offrendo un numero di quote compreso tra le 250 e le 450 unità, con uno sconto variabile tra l'1,75% ed il 3,25% rispetto al valore unitario certificato;

- il 29.12.2008 Sopaf S.p.a. ed ENPAM sottoscrivevano il contratto di compravendita di n. 450 quote di FIP per un controvalore complessivo di € 60.986.025,00, impegnandosi tra l'altro il venditore che "le quote di classe A saranno, alla data di Esecuzione, libere da pegni, oneri, pesi, vincoli, gravami pregiudizievoli o diritti di terzi di ogni genere ed il venditore ne avrà la piena e libera proprietà e disponibilità";

- il 27.1.2009 Sopaf S.p.a., ENPAM ed Intesa San Paolo S.p.a. (in qualità di *escrow agent*) sottoscrivevano un contratto di *escrow*, in base al quale: i) alla "data di esecuzione" ENPAM si impegnava a versare il prezzo e a consegnare il "certificato di investitore qualificato" all'*escrow agent*; ii) alla "data di regolamento" l'*escrow agent* avrebbe dovuto trasferire il prezzo a favore di Sopaf S.p.a.; iii) alla data di trasferimento l'*escrow agent* avrebbe dovuto consegnare il certificato necessario per l'iscrizione del trasferimento delle quote del FIP a favore di ENPAM, in data che non avrebbe potuto essere successiva al 15.3.2009;

- il 6.2.2009 veniva accreditata dall'ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) sul c/c n. 614646 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo in Milano (conto di *escrow*) la somma di € 60.986.025,00, corrispondente al prezzo complessivo di acquisto di n. 450 quote di FIP;

- il 26.2.2009, con valuta 9.2.2009, Sopaf S.p.a. riceveva sul conto n. 614722 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo in Milano (conto intestato alla società) la somma di € 60.986.025,00, trasferita dal conto di *escrow*;

- il 12.3.2009 l'operazione di trasferimento si perfezionava con il passaggio della titolarità delle 450 quote di FIP a favore di ENPAM.

In tal modo consentendo a Sopaf S.p.a. di realizzare una plusvalenza, rappresentata dalla differenza tra prezzo di acquisto da Immowest Promotus Holding GmbH e rivendita ad ENPAM pari ad € 15.986.025,00.

Inoltre,

) Sopaf S.p.a. cedeva le quote di FIP ad ENPAM, nell'ambito di una ulteriore negoziazione, in particolare:

- il 6.5.2009 Sopaf S.p.a., in persona del presidente Giorgio Magnoni, proponeva ad ENPAM, come nuova opportunità di investimento, quote FIP in numero compreso tra le 500 e le 750 unità con uno sconto del 3,25% sul valore unitario certificato;

- il 28.9.2009 Sopaf S.p.a. in persona del presidente Giorgio Magnoni, proponeva ad ENPAM, l'acquisizione di quote FIP per un valore complessivo di € 40 milioni, con uno sconto del 4% sul NAV;

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

- il 9.10.2009 Sopaf S.p.a. sottoscriveva due contratti di vendita di n. 125 e n. 178 quote del FIP con l'ENPAM, pari rispettivamente ad € 131.937,44 per quota, per un controvalore complessivo di € 16.492.180, e ad € 131.943,00 per quota, per un controvalore complessivo di € 23.485.854;
- il contratto di vendita delle 125 quote è stato eseguito il 19.10.2009, rientrando le quote oggetto dell'operazione nella giacenza di quote FIP della Immowest Promotus Holding GmbH, con bonifico da ENPAM a favore di Sopaf S.p.a. sul c/c n. 105499 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo in Milano della somma di € 16.492.180, in tal modo consentendo a Sopaf S.p.a., interposta nelle operazioni di acquisto e rivendita, di realizzare una plusvalenza pari ad € 3.992.180, corrispondente alla differenza di valore tra il prezzo di acquisto delle quote di FIP da Immowest Promotus Holding GmbH ed il prezzo di vendita ad ENPAM;
- il contratto di vendita delle 178 quote è stato eseguito l'11.3.2010 (cinque mesi dopo la sottoscrizione), avendo corrisposto ENPAM a Sopaf S.p.a. il 9.3.2010 l'importo di € 23.485.854, ed avendo utilizzato Sopaf S.p.a. tale somma il 10.3.2010 per rilevare le quote di FIP da Five Stars SA al prezzo complessivo di € 23.312.660, in tal modo consentendo a Sopaf S.p.a., interposta nelle operazioni di acquisto e rivendita, di realizzare una plusvalenza pari ad € 173.194,00 corrispondente almeno alla differenza di valore tra il prezzo di acquisto delle quote di FIP da Five Stars SA ed il prezzo di vendita ad ENPAM.

Con le aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità, dell'abuso di prestazione d'opera, di avere commesso il fatto ai danni di un ente esercente un pubblico servizio.

In Milano, dal 12.3.2009 all'11.3.2010.

TOSCHI e CAMPORESE

D3) Reato p. e p. dagli articoli 110, 81 cpv. c.p., 319, 320 e 321 c.p. perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CAMPORESE quale presidente di INPGI (Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani), con la qualifica di incaricato di pubblico servizio, TOSCHI quale amministratore delegato di Adenium Sgr S.p.a., si accordavano tra loro per trasferire risorse finanziarie a favore di CAMPORESE dell'importo di almeno € 200 mila a titolo di remunerazione per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, in particolare per gli investimenti che CAMPORESE aveva veicolato quale presidente di INPGI su Adenium Sgr S.p.a., nonché sui canali di conoscenze e contatti che aveva offerto a TOSCHI per la propria attività.

In particolare:

- TOSCHI accordava nel 2011 e nel 2012 a CAMPORESE, quale componente del comitato di investimenti di un fondo di fondi di Private Equity denominato Adenium Fund, la somma di € 25 mila l'anno;
- in data 4.3.2013 veniva accesa la relazione bancaria n. 12872890 presso BSI S.A. di Lugano, intestata a TOSCHI e da questi detenuta fiduciariamente per conto di CAMPORESE, in cui veniva versata l'8.3.2013 la somma di € 142.500, utilizzata con prelievi per contanti nel corso del tempo.

In Milano, in Svizzera e altrove tra il 2011 ed il 2013.

ILLECITI CONNESSI ALLA GESTIONE DI ADENIUM SICAV

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

TOSCHI Andrea, CIAPERONI Alberto, SELVI Gianluca, ZAPPATERRA William, CARRACOI Fabrizio, BERETTA Aimone

E1) Reato p. e p. dagli articoli 110 c.p., 81 cpv. c.p., 646 c.p., 61 n. 7 e 11 c.p. perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si appropriavano della complessiva somma di € 52 milioni nella titolarità della Cassa di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e dei Periti Commerciali, conferita in comparti di Adenium Sicav e gestita da Adenium Sgr S.p.a., essendo TOSCHI e CIAPERONI amministratori di Adenium Sgr S.p.a. oltre che componenti del *board* di Adenium Sicav, BERETTA il fiduciario svizzero che ha curato le operazioni di trasferimento, SELVI, ZAPPATERRA e CARRACOI i referenti delle società a beneficio delle quali i trasferimenti di denaro sono avvenuti.

In particolare:

- nel novembre 2012 si appropriavano della somma di € 22 milioni, attraverso la sottoscrizione di quote del fondo *Harrington* con sede nelle isole Bermuda;

- nel luglio 2013 si appropriavano della somma di € 30 milioni, attraverso la sottoscrizione di uno strumento finanziario denominato *Agate index and credit linked note*.

Con le aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità e dell'abuso di prestazione d'opera.

In Milano, nel novembre 2012 e nel luglio 2013.

TOSCHI Andrea, CIAPERONI Alberto, SELVI Gianluca, ZAPPATERRA William, CARRACOI Fabrizio, BERETTA Aimone

E2) Reato p. e p. dagli articoli 110 c.p., 81 cpv. c.p., 12 *quinquies* legge 356/1992, 4 legge 16 marzo 2006 n. 146 perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, TOSCHI e CIAPERONI, quali amministratori di Adenium Sgr S.p.a. oltre che componenti del *board* di Adenium Sicav, BERETTA quale fiduciario svizzero presso la Crossinvest S.A. incaricato della movimentazione estero su estero delle somme di denaro, SELVI, ZAPPATERRA e CARRACOI quali amministratori delle società beneficiarie delle somme di denaro - avvalendosi di una organizzazione criminale che opera in più Stati (almeno Italia, Svizzera, Lussemburgo, Isole Bermuda, Isole Mauritius) - al fine di agevolare il riciclaggio ed il reimpiego di somme provenienti dal delitto di appropriazione indebita della complessiva somma di € 52 milioni ai danni della Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e dei Periti Commerciali - consumato con più condotte tra il novembre 2012 ed il luglio 2013 - disponevano trasferimenti fraudolenti di somme di denaro con le modalità di seguito indicate:

) in riferimento alla appropriazione indebita del novembre 2012, realizzata attraverso la sottoscrizione di quote del fondo *Harrington* e funzionale al rientro dei fondi in Italia a favore di persone fisiche e persone giuridiche (tra cui HPS S.p.a., Confidi Prof, Duomo Finanziamenti S.p.a., Banca Arner SA, Mareco Plastic S.r.l., Soluzioni Stampa S.r.l., Studio Ravegnana S.r.l., Eukion S.r.l., Gianluca Selvi, Andrea Toschi e Fabrizio Carracoi), compivano le seguenti operazioni finanziarie:

- il 20.11.2012 disponevano un bonifico di € 5.000.000, dalla Adenium Sicav Flex High, tramite un conto acceso presso Deutsche Bank AG Taunusanlage Francoforte, a favore del rapporto bancario n. 010-159895-511 acceso presso HSBC Bank Bermuda Ltd, intestato all'*Harrington Master Trust Fund Ltd* (l'ordine veniva sottoscritto, congiuntamente, da TOSCHI e CIAPERONI il 19.11.2012);

- il 20.11.2012 disponevano un bonifico di € 17.000.000, dalla Adenium Sicav Global Equity Dynamic 30/70, tramite un conto acceso presso Deutsche Bank AG, Taunusanlage Francoforte, a

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

favore del rapporto bancario n. 010-159895-511 acceso presso HSBC Bank Bermuda Ltd, intestato all'Harrington Master Trust Fund Ltd (l'ordine veniva sottoscritto, congiuntamente, da TOSCHI e CIAPERONI il 19.11.2012);

- il 21.11.2012 disponevano un bonifico di € 16.505.000, da Harrington Master Trust Fund Ltd, tramite il rapporto bancario n. 010-159895-511 acceso presso HSBC Bank Bermuda Ltd, a favore del rapporto bancario n. 501910 0000 acceso presso Deutsche Bank Mauritius Ltd, intestato a Hypnos Fund Ltd;

- il 21.11.2012 disponevano un bonifico di € 16.500.000, da Hypnos Fund Ltd, tramite il rapporto bancario n. 501910 0000 acceso presso Deutsche Bank Mauritius Ltd, a favore del rapporto bancario n. 1000955 acceso presso Banca A.G.C.I. S.p.a., intestato a HPS S.p.a.

In tal modo facendo figurare la intestazione delle suddette risorse a fondi di investimento esteri (*Harrington e Hypnos*), laddove invece tali trasferimenti erano funzionali a consentire successive operazioni di riciclaggio e reimpiego delle somme distratte dai comparti di Adenium Sicav, che infatti pervenivano in Italia ad una pluralità di soggetti, dopo essere transitate per i conti di HPS S.p.a.

) in riferimento alla appropriazione indebita del luglio 2013, realizzata attraverso la sottoscrizione dello strumento finanziario denominato *Agate index and credit linked note* e funzionale al rientro dei fondi in Italia a favore di persone fisiche e persone giuridiche (tra cui HPS S.p.a., European Business Partners S.r.l., Innovazione e Sviluppo S.p.a., Rocca S.p.a., ditta individuale Currado Barbara, Veronesi Giulio S.r.l., Touring Auto 2000, Milliora Finanza S.p.a., Eukion S.r.l., System Consulting S.p.a., Elleci Immobiliare S.r.l., Iniziative Immobiliari SA, Fin.Coop.Ra. S.r.l., Fabrizio Carracoi, Arnaldo Corbara e Eugenio Saulli), compivano le seguenti operazioni finanziarie:

- il 25.6.2013 sottoscrivevano lo strumento finanziario denominato *Agate index and credit linked note*, per un importo complessivo pari ad euro 30.000.000, prelevando la relativa provvista dalle disponibilità dei fondi Adenium Sicav (gli ordini sono stati disposti da TOSCHI e CIAPERONI);

- l'8.7.2013 ordinavano un bonifico di € 15.000.000 da un rapporto bancario intestato a Agate SA ed acceso presso una filiale francese di Société Générale, IBAN FR7630003054010000100880996, a favore del rapporto bancario n. 1621, acceso presso Unipol Banca ed intestato ad HPS S.p.a.

In tal modo facendo figurare la intestazione delle suddette risorse ad una società lussemburghese (*Agate Assets SA*), emittente lo strumento finanziario, laddove invece tale operazione era funzionale solo a consentire operazioni di riciclaggio e reimpiego delle somme distratte dai comparti di Adenium Sicav, che infatti pervenivano in Italia ad una pluralità di soggetti, dopo essere transitate per i conti di HPS S.p.a.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi di una organizzazione criminale internazionale che opera in più Stati.

In Milano e all'estero, dal novembre 2012 al luglio 2013.

(MAGNONI Giorgio nei cui confronti si procede separatamente), **CIAPERONI Alberto, SELVI Gianluca e TOSCHI Andrea**

E3) Reato p. e p. dagli articoli 110, 81 cpv. c.p., 319, 320 e 321 c.p., 4 d.lgs. 146/2006 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avvalendosi di una organizzazione criminale che opera in più stati (almeno Irlanda, Cipro e Svizzera), offrivano denaro ed altre utilità a Paolo Saltarelli, Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Ragionieri, quale contropartita economica per compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio, in particolare:

1) consegnavano nel novembre 2012 un certificato al portatore di una società lussemburghese, denominata China Outlet, del controvalore di € 100 / 150 mila, a titolo di remunerazione per avere consentito un investimento di € 10 milioni della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri su un fondo di private equity gestito da Adenium Sgr denominato Adenium Fund Private Equity;

2) facevano accreditare alla Eukion S.r.l. - controllata da altra società di cui Saltarelli era presidente del collegio sindacale - tra il gennaio ed il luglio 2013, risorse per complessivi € 850 mila, derivanti da appropriazione indebita ai danni della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri, segnatamente: *i)* in data 10.1.2013 veniva accreditato l'a/b n. 0012279003-09 di € 350 mila emesso da Confidi Prof Cooperativa di garanzia, a titolo di rimborso strumento finanziario; *ii)* in data 9.7.2013 veniva eseguito da HPS S.p.a. un bonifico per € 500 mila a titolo di aumento di capitale; finanziamenti disposti in contropartita per i versamenti erogati dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri a favore delle società riferibili a Gianluca Selvi, Confidi Prof Cooperativa di Garanzia e HPS S.p.a.;

3) accreditavano il 6.11.2013 alla società irlandese Monkstown Trading and Advisory Limited, di cui Saltarelli era beneficiario economico, la somma di € 150.709,13 a titolo di remunerazione per servizi finanziari svolti dalla predetta società a favore di Adenium Sicav (ente che aveva in deposito il patrimonio della Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri), sulla base di un contratto siglato il 5.7.2013, la cui sottoscrizione veniva sollecitata da Saltarelli con il solo fine di consentire il trasferimento di risorse finanziarie dai comparti di Adenium Sicav alla società irlandese; erogazioni concordate con Giorgio Magnoni, Andrea Toschi ed Alberto Ciaperoni per remunerare gli investimenti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri nei fondi gestiti da Adenium Sgr.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi di una organizzazione criminale internazionale che opera in più stati.

In Milano e all'estero, dal novembre 2012 al novembre 2013.

Nel quale sono PARTI CIVILI costituite in sede di udienza preliminare:

1) Sopaf S.p.a. in concordato preventivo, in persona dei liquidatori giudiziali rag. Giuseppe De Palma, dott. Mario Doni, avv. Fabrizio Pellegrini;

difesa, rappresentata ed assistita dall'avv. Elena Manfredini, con studio in Milano, Corso Italia 49, presente;

2) Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali, in persona del legale rappresentante pro tempore;

difesa, rappresentata ed assistita dall'avv. Alessandro Diddi, con studio in Roma, via della Scrofa 14;

3) Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, in persona del legale rappresentante pro tempore;

difeso, rappresentato ed assistito dall'avv. Gaetano Scalise, con studio in Roma, Piazzale delle Belle Arti 3;

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Persone offese dal reato:

- 1) Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani, in persona del legale rappresentante pro tempore, non presente,
difeso dall'avv. Maurizio Bellacasa, con studio in Roma, via Ciro Menotti 4;
- 2) Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento, con sede in Milano, via Manin 25, allo stato senza assistenza legale;

ha pronunciato il seguente

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

Indicazione delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono

come da richiesta di rinvio a giudizio del P.M.

P. Q. M.

Visti gli articoli 429 c.p.p., 132 e 133 att. c.p.p.

d i s p o n e

il rinvio al giudizio del **Tribunale di Milano, in composizione collegiale, sezione II penale**, per rispondere dei reati in rubrica descritti, di :

- 1) BERETTA Aimone, nato il 12 gennaio 1974 a Sorengo (Svizzera);
- 2) CAMPORESE Andrea nato il 22 settembre 1968 a Cadoneghe (PD);
- 3) CARRACOI Fabrizio nato l'8 dicembre 1967 a Roma;
- 4) CIAPERONI Alberto nato il 21 maggio 1966 a Bollate (MI);
- 5) MAGNONI Aldo nato il 16 luglio 1948 ad Alp (Spagna);
- 6) MAGNONI Andrea, nato il 23 maggio 1967 a New York (USA);
- 7) PAPARELLA Gianfranco, nato il 29 marzo 1967 a Carbonara di Bari (BA);
- 8) SELVI Gianluca nato il 23 febbraio 1968 a Meldola (FO);
- 9) TOSCHI Andrea nato il 20 maggio 1961 a Roma;
- 10) ZAPPATERA William nato il 21 agosto 1955 a Portomaggiore (FE);

indicando per la comparizione dei predetti in Milano, via Freguglia n. 1 – palazzo di giustizia, **aula 2 bis, piano terzo, l'udienza del giorno 21.4.2016 - ore 9,30** – con avvertimento che non comparendo saranno giudicati in assenza.

Avverte le parti che devono, a pena di inammissibilità, depositare nella cancelleria del giudice del dibattimento, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Avverte la persona offesa dal reato che ha il diritto ma non l'obbligo di intervenire nel processo è pertanto citata a comparire alla sopra indicata udienza al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. Potrà essere nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire.

M a n d a

alla cancelleria per ogni necessario adempimento e, in particolare:

- per la notificazione del decreto all'imputato assente;
- per la notificazione del decreto alla persona offesa dal reato non presente all'udienza preliminare;
- per la restituzione al pubblico ministero degli atti non inseriti nel fascicolo che, unitamente al decreto ed al verbale dell'udienza, dovrà essere al più presto trasmesso al giudice competente per il giudizio;
- per la trasmissione del decreto alla cancelleria del giudice competente per il giudizio;
- per la trasmissione alla cancelleria del giudice competente per il giudizio del provvedimento applicativo di misure cautelari, personali e reali, in corso di esecuzione.

Così deciso in Milano il 4.2.2016

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
dott. Alessandro SANTANGELO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DEPOSITATO OGGI *M. C. Deuse*
Milano, li 04/02/2016
IL CANCELLIERE
dr. Gianfranco RICCI